

## **Direttiva Anticorruzione per le società controllate e partecipate MEF:**

### **Riposta alla consultazione pubblica, 15 Aprile 2015**

1. In merito all'obbligo di adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, e alla nomina del RPC, limitatamente alle imprese (direttamente o indirettamente) controllate dal MEF, si ritiene appropriato che la normativa sia estesa anche alle società partecipate, considerato che i Modelli di organizzazione che trovano applicazione in via residuale non offrono una tutela coincidente con quella prevista dalla l. 190/2012; senza contare che la predisposizione dei Modelli 231 non è formalmente obbligatoria. Emerge, dunque, come potrebbero venirsi a creare forme di garanzia non allineate e, dunque, potenziali vuoti di tutela, con la conseguente difficoltà ad accertare possibili comportamenti poco virtuosi. Riguardo la stesura del piano da parte del RPC, va specificato come il provvedimento di nomina, di competenza dell'organo politico, non definisca criteri per la sua stesura. Si ritiene opportuno che, almeno per la predisposizione del Piano Triennale, il RPC venga affiancato da personale competente in ambito penalistico, economico e laburistico, così da poter più attentamente vagliare tutti i possibili risvolti dalle diverse prospettive.
2. In merito ai contenuti minimi del PTPC si ritiene utile la creazione di un codice di comportamento, in un'ottica di prevenzione e di formazione del personale, che fornisce la percezione di una maggiore concretezza nell'attuazione del piano anticorruzione. Questo deve però essere integrato con la possibilità di individuare un punto di riferimento per i casi dubbi che potrebbero palesarsi, oltreché con l'opportuna predisposizione di un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle regole di condotta così determinate, sottolineando l'eventuale premio derivante da una segnalazione o il procedimento punitivo che scaturirebbe da una condotta illecita.

Sulla creazione di un progetto di formazione, interno alla società, si ritiene che la scelta sia coerente con l'idea di avere cura delle singole specificità organizzative

delle società e di portare a una loro maggiore individualizzazione, in linea con la nomina interna del RPC.

Riguardo la misura proposta di rotazione del personale, utile al fine di limitare i possibili casi di corruzione, si ritiene che la norma sia particolarmente efficace a ridurre l'infiltrazione di fenomeni corruttivi; tuttavia, la norma in considerazione potrebbe portare a riduzioni di efficienza a causa della formazione di personale nuovo.

Ciò detto si esprime la preoccupazione che l'obbligo di adozione del piano triennale di cui sopra, e la definizione di contenuti minimi dello stesso possano accrescere il carico amministrativo delle società senza portare significativi riscontri in tema di lotta alla corruzione. Si sottolinea pertanto l'importanza di effettuare verifiche quantitative d'impatto della direttiva e di esplorare di disegni alternativi per perseguire l'obiettivo, disegni che potrebbero trovare attuazione con riferimento a procedure già esistenti alle quali aggiungere elementi specifici.

3. In merito al fatto che le responsabilità di nominare, vigilare e definire i compiti del RPC, spettino all'organo di governo delle società, che determina anche le risorse di cui il responsabile disporrà, si ritiene corretta la norma stabilita dalla direttiva; la concentrazione dei compiti in capo al medesimo organo favorisce una maggiore coerenza nella distribuzione delle risorse ed una più efficace verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti affidati.

Si ritiene, inoltre, coerente che il RPC sia individuato fra coloro che già rivestono un ruolo dirigenziale, strutturalmente caratterizzato da una maggiore autonomia, all'interno della società, garantendo una più efficace attività di controllo e prevenzione. Si tiene però ad evidenziare il pericolo derivante dall'elezione a una carica tanto delicata da un organo di espressione politica, e che la norma riguardo l'elezione del RPC non richieda il possesso di requisiti tecnici, che sarebbero invece opportuni. Non vi è inoltre nessuna regola sulla fisionomia dell'Organismo di Vigilanza, il cui ambito di applicabilità è diverso da quello del RPC, per questo sarebbe più opportuno che i compiti dei due organismi venissero distinti e coordinati.

# Procenter

Center of Research in Procurement & Supply Chain

[www.proxenter.it](http://www.proxenter.it)

Director, Prof.ssa Elisabetta Iossa

4. In merito agli obblighi di pubblicità imposti dal PTPC si rileva che il disallineamento prospettato tra i due diversi tipi di società (controllate e con partecipazione minoritaria) non sia corretto in ottica di prevenzione e controllo anche in punto di trasparenza, ritenendo al contrario più corretto individuare una disciplina per quanto possibile comune fra i diversi tipi di società. In merito alla trasparenza dell'operato delle società qui considerate si ritiene inoltre opportuno rendere di prassi pubblici i risultati delle verifiche/istruttorie/accertamenti, in modo che entri nella mentalità di chi opera l'esser soggetti attraverso queste cicliche modalità in un controllo collettivo informato.

## Contributi:

- Prof. [Elisabetta Iossa](#), Univ. Di Roma Tor Vergata, Proxenter, **Coordinatore**  
[elisabetta.Iossa@uniroma2.it](mailto:elisabetta.Iossa@uniroma2.it)
- Prof. Riccardo Borsari, Univ. Padova  
[borsari@giuri.unipd.it](mailto:borsari@giuri.unipd.it)
- Prof. [Paola Valbonesi](#), Univ. Padova, Proxenter  
[paola.valbonesi@unipd.it](mailto:paola.valbonesi@unipd.it)

## In collaborazione:

- Dott. Giada D'Amico, Proxenter, Assistente alla Ricerca.
- Dott. Daniele Surian, Proxenter, Assistente alla Ricerca.



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"-Dipartimento di Impresa Governo e Filosofia -  
Via Columbia 2 – 00133 Roma.  
Email: [info@proxenter.uniroma2.it](mailto:info@proxenter.uniroma2.it)